



<http://www.comune.bovisiomasciago.mb.it/> Pec:
comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it



<http://www.bresso.net>
Pec: comune.bresso@legalmail.it



<http://www.comune.cormano.mi.it>
Pec: comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it

Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

Piazza C. Scurati n. 1 - 20032 Cormano (MI)

Tel. 02663241 - Fax 0266301773 C.F. e P.I.V.A. 01086310156

**ENTE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER CONTO DEL
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Settore Gestione Territorio**

**Lavori di manutenzione stradale del patrimonio comunale e
servizi invernali – periodo 1.1.2019 - 31.3.2021**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice

- Art. 1 Oggetto del capitolato speciale d'appalto
- Art. 2 Durata dell'appalto
- Art. 3 Ammontare dell'appalto e modalità di stipula
- Art. 4 Platea stradale oggetto dell'appalto
- Art. 5 Servizi invernali
 - 5.1 Descrizione delle attività inerenti i servizi invernali ed obiettivi prestazionali
 - 5.2 Logistica
 - 5.3 Tempi di attivazione del servizio
 - 5.4 Servizi di pronta reperibilità e servizi a consumo
 - 5.5 Tracciamento GPS del servizio di sgombero neve
 - 5.6 Penali
 - 5.7 Rispetto norme di sicurezza per i servizi invernali
- Art. 6 Modifiche tecnico organizzative dell'impresa
- Art. 7 Modalità di determinazioni della durata delle prestazioni
- Art. 8 Revisione prezzi
- Art. 9 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa
- Art. 10 Allegati del presente capitolato
- Art. 11 Direzione dei lavori
- Art. 12 Consegna dei lavori
- Art. 13 Inizio dei lavori, tempo utile per dare compiuti i lavori, penale in caso di ritardo nell'inizio e nella ultimazione dei lavori
- Art. 14 Non esclusività del lavoro
- Art. 15 Difetti di costruzione
- Art. 16 Danni derivanti da cause di forza maggiore
- Art. 17 Ultimazione dei lavori
- Art. 18 Sospensioni dei lavori
- Art. 19 Osservanza di leggi, regolamenti, capitolati
- Art. 20 Pagamenti in acconto
- Art. 21 Pagamenti a saldo
- Art. 22 Collaudo dei lavori
- Art. 23 Subappalto e cottimo
- Art. 24 Tracciabilità
- Art. 25 Proprietà degli oggetti rinvenuti
- Art. 26 Responsabilità dell'appaltatore
- Art. 27 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
- Art. 28 Qualità e provenienza dei materiali esecuzione delle opere
- Art. 29 Norme di sicurezza generali
- Art. 30 Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 31 Piano di sicurezza sui rischi specifici dei lavori da svolgere
- Art. 32 Spese contrattuali, imposte e tasse
- Art. 33 Risoluzione del contratto
- Art. 34 Definizioni delle controversie

Art. 1. - OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina del rapporto intercorrente tra il Comune di Bovisio Masciago, di seguito denominato anche "Amministrazione", e l'impresa assuntrice dell'appalto, di seguito denominata anche "Appaltatore", per effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabile della platea stradale cittadina riguardante interventi di:

- a) manutenzione stradale in genere;**
- b) miglioramento funzionale della platea stradale;**
- c) esecuzione di rappezi d'asfalto e di chiusura buche, di sistemazione delle banchine e dei margini stradali, di rifacimento programmato di limitate porzioni di tappetino d'asfalto, di rifacimento parziale di marciapiedi con relativi cordoli, pozzetti e manufatti in genere, secondo necessità;**
- d) prestazione di manodopera e di accessori d'uso, di nolo a caldo di attrezzature e mezzi meccanici in genere;**
- e) abbattimento barriere architettoniche in misura non inferiore al 10% dell'importo globale previsto per la manutenzione e consistente in formazione di abbassamenti in corrispondenza di attraversamenti pedonali, risagomatura di profili stradali per meglio favorire accessi e piazze, luoghi pubblici**
- f) rifacimento dei tappeti di asfalto sulle carreggiate delle strade di seguito elencate:**
 - **Via Bonaparte (semisede stradale lato Nord di tratti ad ovest della via Naz. dei Giovi)**
 - **Via Matteotti (tratto da Via Bottego a Via Comasinella)**
 - **Via Comasinella (tratto tra Via Don Bosco e Via Matteotti)**
 - **Via Tolmino (tratto tra Via Bainsizza e Via Podgora)**
 - **Via Brughetti (tratto tra Via Del Lavoro e Via Fortuzzi);**
 - **Via San Michele del Carso (tratto=;**
 - **Via Desio (tratti);**
 - **Via Zari (trattio);**
- g) allestimento di presidi segnaletici sulla platea stradale per permettere modifiche viabili temporanee;**
- h) allestimento di presidi segnaletici per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati o patrocinati dall'amministrazione comunale;**
- i) manutenzione in genere di manufatti minori per il funzionale utilizzo della platea stradale;**
- l) eventuale formazione di segnaletica stradale per l'utilizzo funzionale di tratti stradali di recente rifacimento;**
- m) servizio di sgombero neve, la fornitura e lo spargimento di sale e sabbia, la fornitura e l'utilizzo di attrezzature per i servizi invernali durante il periodo di possibile precipitazione nevosa e di attività geliva.**

Art. 2. - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissato in anni uno a decorrere dalla data di consegna dei lavori come di seguito specificato:

- dal 1 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2021 per le attività di manutenzione della platea stradale in genere;**
- dal 1 gennaio 2019 al 31 Marzo 2019 (stagione neve n. 1);**
- dal 1 Novembre 2019 al 31 Marzo 2020 (stagione neve n. 2);**
- dal 1 Novembre 2020 al 31 Marzo 2021 (stagione neve n. 3) per i servizi invernali.**

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITA' DI STIPULA.

1. L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

A1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 280.000,00
A2	Reperibilità per servizi invernali	€ 32.000,00
A1 + A2	IMPORTO TOTALE lavori a base d'asta	€ 312.000,00
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 10.000,00
A	IMPORTO TOTALE lavori	€ 322.000,00
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	Spese AVCP varie, Imprevisti ed arrotondamento	€ 720,00
B2	Spese tecniche (2% di base d'asta)	€ 6.440,00
B3	Iva 22% lavori a base d'asta	€ 70.840,00
A+B	Totale Progetto	€ 400.000,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato alla somma degli importi di cui ai punti A1 (lavori a base d'asta) ed A2 (reperibilità per servizi invernali), aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza (pari ad € 10.000,00) questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta.

3. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi della normativa vigente.

4. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.

5. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco previsti, nonché ai lavori in economia.

Categoria prevalente OG3 ("strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie e metropolitane..... e relative opere complementari")

Classifica 2

Incidenza della manodopera: 35%

Art. 4. – PLATEA STRADALE OGGETTO DELL'APPALTO

La platea stradale interessata dal presente appalto, è rappresentata dall'insieme delle superfici stradali iscritte al demanio comunale (strade, piazze, larghi, viali, parcheggi, marciapiedi, banchine, cortili e spazi pertinenziali di edifici pubblici in genere) e da quelle che lo diverranno durante il periodo di validità del presente appalto indipendentemente della loro natura, ubicazione, consistenza, vetustà e destinazione d'uso unitamente a quelle superfici asservite ad uso pubblico con obbligo di manutenzione a carico del Comune regolamentato tramite accordi convenzionali desumibili da atti pubblici.

Art. 5 – SERVIZI INVERNALI

Si intendono tali le attività di sgombero neve, la fornitura e lo spargimento di sale e sabbia, il noleggio e la fornitura di attrezzature per i servizi invernali durante il periodo di possibile precipitazione nevosa e di attività geliva.

5.1 - Descrizione delle attività inerenti i servizi invernali ed obiettivi prestazionali

Obiettivo prestazionale del servizio è sostanzialmente quello di garantire, in caso di precipitazioni nevose e/o formazione di ghiaccio, efficaci e tempestivi interventi finalizzati a contenere al massimo la riduzione di sicurezza sulla platea stradale e presso gli edifici pubblici o comunque adibiti ad uso pubblico e/o di interesse collettivo.

Gli interventi da effettuare consistono principalmente:

- nello spargimento meccanizzato e manuale di sale antigelo eventualmente miscelato con inerti (sabbia, pietrischetto o ghiaietto fine, ecc), sulla platea stradale cittadina;
- nello sgombero della neve dalle strade, piazze, aree e spazi pubblici o di pubblica utilità e dai percorsi pedonali maggiormente frequentati.

Gli interventi di sgombero della neve vanno effettuati con la massima tempestività possibile, specialmente nelle prime ore di accadimento dell'evento nevoso, adoperando tutti i mezzi e gli operatori disponibili al fine di garantire adeguata pulizia della platea stradale.

Lo sgombero della neve deve essere effettuato in modo da mettere allo scoperto il più possibile il sedime stradale pubblico, ed impedire nelle ore successive, specialmente in presenza di basse temperature esterne la formazione di stratificazioni di ghiaccio.

In generale l'appaltatore sarà tenuto ad operare prima lungo le strade classificate nel piano neve comunale di **viabilità primaria**, cioè caratterizzate da elevati flussi di traffico e/o percorse dai mezzi del trasporto pubblico collettivo, (allegato 2 – planimetria viabilità primaria) comprendendo i punti più pericolosi o nevralgici (cavalcavia, rotatorie, incroci, tratti in forte pendenza) e successivamente lungo le strade di importanza gerarchica decrescente seguendo criteri di precedenza desumibile dalle allegate schede di priorità (Allegato 3 – **planimetria viabilità secondaria**).

Una volta garantito lo sgombero delle strade di primario interesse si potrà passare allo sgombero neve anche sulle strade locali assumendo a riferimento l'allegato 1 – **planimetria zone di intervento sistemi sgombraneve** secondo un piano-programma illustrato dettagliatamente all'appaltatore in occasione di apposita riunione operativa promossa dalla stazione appaltante cui dovrà partecipare obbligatoriamente tutto il personale operativo che andrà a formare la struttura di pronta reperibilità del servizio.

Durante l'espletamento del servizio si dovrà in ogni caso evitare accumuli di neve contro piante, siepi e giardini; l'ostruzione delle caditoie stradali e delle bocche lupaie.

Si dovrà parimenti evitare l'ostruzione dei passaggi pedonali e di quelli carrai.

Riferitamene agli sgomberi neve ed alle salature manuali aventi l'obiettivo di formare percorsi pedonali praticabili il più possibile sicuri per l'utenza pedonale, l'appaltatore dovrà operare con le seguenti priorità:

- a) garantire l'agibilità dei luoghi e degli edifici di interesse pubblico – allegato 4 – Planimetria **punti sensibili**;
- b) effettuare interventi sui rimanenti percorsi pedonali comunali, dando la precedenza a quelli maggiormente utilizzati dai cittadini / utenti (tale scelta di priorità di intervento, se non effettuata dal *Comune*, andrà effettuata direttamente dall'*Appaltatore*, utilizzando la regola dell'importanza funzionale per quanto conosciuta).

L'appaltatore dovrà astenersi dall'espletare il relativo servizio su quelle superfici che l'ordinanza sindacale vigente in materia di sgombero neve pone a carico, in via solidale ai frontisti delle pubbliche vie in caso di forti precipitazioni, salvo che ciò non venga espressamente e motivatamente ordinatogli dalla stazione appaltante per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

Indicazioni dettagliate:

- sulla classificazione stradale per l'erogazione dei servizi invernali (strade principali e strade secondarie, altre strade comunali),
- sui luoghi ed edifici pubblici dove effettuare, con la massima priorità, i servizi di spalatura per garantire l'agibilità dei percorsi pedonali. A tal riguardo per ciascun edificio pubblico verrà consegnata una scheda con la rappresentazione planimetria di dettaglio dei principali interventi che occorre eseguire.

Tali indicazioni sono fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale mediante gli allegati planimetrici di seguito elencati:

Allegato 1 - planimetria zone di intervento sistemi sgombraneve

Allegato 2 - planimetria Viabilità principale

Allegato 3 - planimetria Viabilità secondaria

Allegato 4 - planimetria punti sensibili

Allegato 5 - Scheda sgombraneve - priorità 2 A - polo scolastico di Bovisio

Allegato 6 - Scheda sgombraneve - priorità 2 B - polo scolastico di Masciago

Allegato 7 - scheda sgombero mercato - priorità 3

- Allegato 8 - Scheda spalatori - Priorità 1
- Allegato 9 - Scheda spalatori - priorità 2 A – polo scolastico di Bovisio
- Allegato 10 - Scheda spalatori - priorità 2 B – polo scolastico di Masciago
- Allegato 11 - Scheda spalatori - priorità 3
- Allegato 12 - Scheda spalatori - priorità 4

Si specifica inoltre che:

- tutti i mezzi impiegati per il servizio devono essere dotati di adeguati dispositivi luminosi e di illuminamento per essere maggiormente visibili e poter convenientemente operare anche in ambiente notturno con caratteristiche rispondenti al vigente Codice della Strada;
- tutti i mezzi devono essere provvisti di copertura assicurativa per RCT a norma di legge;
- sui sedimi stradali, sia lapidei che bituminosi, devono essere usati esclusivamente mezzi meccanici gommati e comunque tali da non procurare danni permanenti al patrimonio stradale.
- In caso di caricamento e sgombero della neve dai luoghi di maggior centralità del territorio comunale, sarà compito della stazione appaltante individuare e comunicare all'appaltatore la disponibilità di superfici e/o terreni demaniali in cui sarà possibile all'occorrenza, scaricare la neve raccolta.

5.2 - Logistica dei servizi invernali

Per tutta la durata del periodo di reperibilità invernale l'*Appaltatore* deve garantire la piena funzionalità ed operatività sul territorio comunale, al verificarsi di ciascun evento nevoso o gelivo, dei seguenti mezzi meccanici:

- a) **3 sistemi di sgombero principali** (trattori, terne, autocarri, pale gommate), **muniti di lame sgombraneve di larghezza non inferiore a 3 metri** ad orientamento variabile, regolabili direttamente dal posto di guida e provvisti di dispositivi contro gli urti accidentali, comprensivi di operatore, carburante e materiale di consumo. I sistemi forniti dovranno essere dotati preferibilmente di impianti di illuminazione ausiliari in grado di operare in condizioni di visibilità estrema, ed in grado di raggiungere senza difficoltà tutte le superfici pubbliche da sgomberare comprese le strade a fondo cieco ed i piazzali.
- I suddetti sistemi dovranno essere dotati di dispositivi luminosi di segnalamento delle relative sagome di ingombro e permettere il loro univoco riconoscimento mediante numerazione posta in posizione ben visibile dall'esterno.
- b) **1 sistema di sgombero principale** (autocarro a 3 assi o superiore oppure terna gommata di potenza non inferiore a 140 Hp), **muniti di lame sgombraneve di larghezza non inferiore a 3,50 metri** ad orientamento variabile, regolabili direttamente dal posto di guida e provvisto di dispositivi contro gli urti accidentali, comprensivo di operatore, carburante e materiale di consumo. Il sistema fornito dovranno essere dotato preferibilmente di impianto di illuminazione ausiliario in grado di operare in condizioni di visibilità estrema, ed in grado di intervenire con la necessaria spinta e potenza, sulle strade di maggior intensità e volumi di traffico (viabilità principale – es. Via Naz dei giovi), ed ove le larghezze delle corsie di marcia sono maggiormente larghe e comunque non inferiori a mt 3,50 .
- I suddetti sistemi dovranno essere dotati di dispositivi luminosi di segnalamento delle relative sagome di ingombro e permettere il loro univoco riconoscimento mediante numerazione posta in posizione ben visibile dall'esterno.
- c) **1 sistema di caricamento e di miscelazione** (pala meccanica o terna caricatrice munita di retroescavatore e/o benna mordente o equivalente) in grado di mescolare sale e sabbia e di effettuare il relativo caricamento sui mezzi operativi (spargisale a cassone e/o carrellato, autocarro leggero ecc.). Tale sistema dovrà essere a disposizione presso il magazzino comunale dal momento in cui inizia a verificarsi l'evento nevoso o gelivo.
- d) **1 sistema di sgombero ausiliario** (minipala o miniescavatore), completo di lama sgombraneve ad orientamento variabile regolabili dal posto di guida dotato di dispositivo contro gli urti accidentali, di larghezza non inferiore a 1,50 metri, comprensivo di operatore, carburante e materiale di consumo, in grado di raggiungere senza difficoltà quelle superfici, comprese le piste ciclabili, i marciapiedi, le piazze e quegli spazi pubblici ove non possono avere convenientemente accesso i restanti sistemi di sgombero;
- e) **1 sistema per lo spargimento automatizzato** di sale o miscele antigelo sulla platea stradale (spargisale a cassone), di capacità pari o superiore a **2 mc.** montato su autocarro comprensivo di autista e di operatore ausiliario addetto ai caricamenti del sale ed alle regolazioni a cabina.

- tale sistema potrà essere contestualizzato anche su autocarro già provvisto di lama sgombraneve per provvedere simultaneamente allo sgombero ed alla salatura di sedimi stradali ove le precipitazioni nevose ne suggeriscano l'impiego.
- In tal caso la valutazione economica dei sistemi impiegati dovrà essere ragguagliata di volta in volta alle combinazioni di sistema impiegato tenendo conto degli operatori effettivamente presenti e strettamente necessari ad assicurarne il relativo funzionamento.
- f) **1 sistema ausiliario per lo spargimento automatizzato** di sale o miscele antigelo sulla platea stradale (spargisale carrellato o a tramoggia), di capacità non inferiore a 0,5 mc. comprensivo di operatore, carburante e materiale di consumo. Per questo mezzo dovrà essere garantita la disponibilità mentre per il relativo impiego saranno impartite di volta in volta disposizioni dalla stazione appaltante in funzione della tipologia della precipitazione e degli obiettivi da raggiungere.
- g) **1 sistema di trasporto** (autocarro leggero) da utilizzare per il trasporto di modeste quantità di sale, a reintegro su strada del sistema ausiliario per lo spargimento automatizzato di sale o come mezzo di trasporto per gli spalatori ove venga richiesto di operare manualmente alla rimozione della neve ed allo spargimento di sale.
- h) **1 sistema di sgombero per marciapiedi** (turboneve), composto da una turbina rotante e da un convogliatore neve ad orientamento variabile regolabili dal posto di guida dotato di dispositivo contro gli urti accidentali, di larghezza non inferiore a 50 cm., comprensivo di operatore, carburante e materiale di consumo, in grado di raggiungere senza difficoltà quelle superfici, comprese le piste ciclabili, i marciapiedi, le piazze e quegli spazi pubblici ove non possano avere convenientemente accesso i restanti sistemi di sgombero;
- i) **n. 3 carrellini spargisale a diffusione rotativa** con quantità di sale e raggio di spaglio utile regolabili a diverse posizioni, in grado di contenere almeno 1 sacco di sale da kg. 20/25.
- l) **1 sistema di sgombero meccanizzato polivalente per marciapiedi** (motospazzatrice per neve con lama frontale opzionale) in grado di pulire, a mezzo spazzole a movimento rotativo regolabile, le superfici innevate, per una larghezza costante non inferiore a cm 80 e per spessori anche limitati. Tale sistema, da fornirsi comprensivo di carburante, lubrificante e materiale di consumo, è ritenuto particolarmente utile per la completa asportazione della neve dai marciapiedi, dalle piste ciclabili e dai principali ambiti di passaggio pedonale di competenza del Comune, ove si fosse depositata anche con limitati spessori.
- Al termine del periodo di espletamento dell'attività per servizi invernali sarà facoltà della stazione appaltante, valutare il possibile riscatto a valore economico residuo delle dotazioni accessorie di cui ai punti h), i) ed l), previa estimazione economica in contraddittorio con ragguaglio e decurtazione delle ore di effettivo esercizio lavorativo fino a quel momento svolto.

Tutti gli automezzi utilizzati devono essere in regola con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

Ai fini del funzionale espletamento dei servizi invernali, l'appaltatore deve inoltre assicurare il coordinamento diretto delle varie attività richieste previa reperibilità continua H 24 e presenza presso la UCL secondo bisogno del seguente personale:

m) **1 responsabile tecnico** con funzione di coordinatore per l'organizzazione del servizio avente in compito di interfacciarsi con la stazione appaltante, in particolare per l'immediato allertamento di tutto il personale aziendale in pronta reperibilità; in caso di ricorso alla auto-attivazione del servizio ed in caso di verifiche e controlli sulle attività da svolgersi.

n) **quattro operatori** (spalatori) provvisti di pale da neve, di badili, di scope, di attrezzi rompighiaccio, di secchi o contenitori per sale in genere, per l'esecuzione di interventi a richiesta - in grado di eseguire attività manuali (spalatura neve dai marciapiedi, rimozione di croste di ghiaccio e spargimento di limitati quantitativi di sale, da espletarsi anche con l'ausilio di carrelli spargisale e di macchine a motore di cui ai punti h), i) ed l). Tale disponibilità di manodopera potrà essere integrata rispetto al numero minimo di personale in pronta emergenza, a richiesta della stazione appaltante, **fino ad ulteriori 6 addetti**, nel tempo massimo di 6 ore dalla richiesta di intervento integrativo.

l'Appaltatore deve:

- mettere a disposizione per servizi invernali, garantendo la piena funzionalità ed operatività: un luogo per **il deposito dei mezzi operativi** sopracitati, **distante non più di 15 km dal Comune di Bovisio Masciago** ad eccezione di almeno 2 dei 4 sistemi di sgombero di cui al punti a) e b) i quali, se richiesto dalla stazione appaltante saranno fisicamente depositati in condizioni di pronta operatività, sul territorio comunale presso idonea area comunale sorvegliata (es: il magazzino

comunale di Via Berrtacciola 100) per tutto il periodo di reperibilità richiesto, senza che per tale disponibilità debba essere riconosciuto all'appaltatore alcun onere aggiuntivo.

L'appaltatore dovrà altresì garantire la raggiungibilità telefonica di un proprio responsabile tecnico di cui al punto m) 24 ore su 24 per tutto il periodo di reperibilità per servizi invernali, nonché consentire il collegamento con l'ufficio dell'impresa per eventuali comunicazioni formali, a mezzo telefono cellulare, e-mail, fax o altro immediato sistema di comunicazione, durante tutto il periodo di reperibilità per servizi invernali, con particolare attenzione alle allerte meteo di volta in volta diramate.

Tutto il personale ed i mezzi operanti sul territorio forniti dall'appaltatore dovranno risultare prontamente raggiungibili dalla centrale operativa presso la sede municipale e dal personale comunale addetto alle attività di controllo, mediante telefonia mobile. **Per tale finalità, all'inizio dell'attività dei servizi invernali e per ciascun operatore coinvolto, l'appaltatore dovrà fornire preventivamente oltre al relativo nominativo, un recapito telefonico individuale di telefonia mobile.**

5.3 - Tempi di attivazione del servizio

I servizi invernali dovranno essere continuativamente garantiti nei periodi invernale di seguito indicati

**dal 1 gennaio 2019 al 31 Marzo 2019 (stagione neve n. 1);
dal 1 Novembre 2019 al 31 Marzo 2020 (stagione neve n. 2);
dal 1 Novembre 2020 al 31 Marzo 2021 (stagione neve n. 3).**

Inoltre l'appaltatore si impegna a:

- garantire la reperibilità di personale operativo per i servizi invernali, 24 ore su 24;
- garantire l'attivazione del servizio di spargimento di sale e sabbia a chiamata **entro 60 minuti** dalla richiesta di intervento, da inoltrarsi via telefono, via e-mail o via fax, secondo le direttive impartite;
- **garantire l'autoattivazione del servizio di sgombero della neve, per tutto il periodo contrattuale e per tutto l'arco delle 24 ore, al raggiungimento dei primi 4 cm di spessore di neve soffice (in ogni caso al raggiungimento del minimo spessore che consenta la rimozione della neve con i sistemi meccanici di cui al punto 5.2) o per spessori inferiori, sentita preventivamente la stazione appaltante;**
- la stazione appaltante, in caso di previste o annunciate precipitazioni nevose ne darà immediata notizia all'appaltatore, utilizzando i sistemi di comunicazione al momento più utilmente disponibili, (ad esempio via sms o e-mail leggibile anche da cellulare e potrà richiedere la pronta disponibilità sul territorio di tutti o solo di alcuni dei sistemi di sgombero che riterrà più opportuni, anche prima che si verifichi l'evento nevoso o gelivo atteso, impegnandosi a garantire la disponibilità di un luogo idoneo per la sosta dei mezzi richiesti ed un luogo riparato dove accogliere tutto il personale convocato. Per tale attività preventiva verrà riconosciuto il pagamento del solo costo orario del personale presente sul luogo di ritrovo con esclusione dei mezzi meccanici sino al momento della loro operatività sulla platea stradale.
- una volta attivato il servizio dovrà quindi essere svolto continuativamente con la massima efficacia possibile, e **se richiesto dalle circostanze, in coordinamento con la UCL, dovrà proseguire anche durante la notte**, salvo che quest'ultima non disponga diversamente.
- sarà compito dell'appaltatore, in siffatta circostanza organizzare per tempo la turnazione del personale coinvolto, in modo da assicurare per ciascuno di essi un tempo sufficiente di riposo, fino a che non vengano ristabilite condizioni soddisfacenti di fruizione della platea stradale pubblica da parte dell'utenza.
- garantire la disponibilità, **entro 60 minuti** dalla richiesta, di **almeno quattro operatori** (per l'esecuzione di interventi a richiesta) in grado di eseguire attività manuali (spalatura neve dai marciapiedi o stesa manuale di sale antighiaccio) o di conduzione di mezzi meccanici minori a guida manuale.

subito dopo l'aggiudicazione definitiva, se non diversamente provveduto a cura diretta della stazione appaltante, l'appaltatore dovrà garantire, previo acquisto diretto:

- la presenza e la pronta disponibilità, presso il deposito comunale, delle seguenti quantità minime di materiali per le attività antighiaccio:
 - o **sabbia: 15 mc,**
 - o **sale antighiaccio stradale addizionato con disaggregante in sacchi da kg 25 ciascuno posti su bancali pallettizzabili: 30 tonnellate;**
 - o **sale antighiaccio stradale sfuso addizionato con disaggregante: 25 tonnellate.**

Approntamenti di materiale che in caso di progressivo, dovranno essere prontamente reintegrate, salvo che non vi intenda provvedere direttamente la stazione appaltante, tenendo conto del bisogno, e del momento

stagionale, da compensarsi secondo i prezzi esposti nell'elenco prezzi allegato, al netto del ribasso d'asta praticato;

Sarà facoltà della stazione appaltante, valutare possibili impieghi di materiali aggiuntivi e/o sostitutivi di quelli previsti per favorire lo scioglimento del ghiaccio, previa preventiva valutazione economica dei possibili diversi costi di intervento, qualora ciò possa risultare di maggior efficacia e sussista opportunità e convenienza al relativo impiego (es urea liquida , ecc).

5.4 - Servizio di pronta reperibilità e servizio a consumo

Il corrispettivo per le attività di pronta reperibilità di cui al punto 5 comma 2 lettere a) – b) – c) – d) – e) – f) – g) - h) – i) - l) – m) ed n) viene determinato **forfettariamente in euro 32.000,00 non soggetti a ribasso d'asta** oltre iva nella misura di legge, da liquidare come da seguenti scadenze temporali:

25% dal 1/04/2019;

38% dal 1/04/2020;

37% dal 1/04/2021.

Nell'ambito del corrispettivo per reperibilità sono compresi:

- la pronta reperibilità dei mezzi elencati al punto precedente e del relativo personale operativo addetto all'impiego dei mezzi e di quello strettamente a disposizione per le attività manuali; come meglio descritto nella sottostante tabella.

Quota stagionale fissa corrisposta per la disponibilità immediata di ciascun sistema di sgombero:

Tipologia sistema	Valore dell'attrezzatura	Importo unitario	annualità	Numero richiesto	Importo complessivo
a) sistemi di sgombero principali con lame sgombraneve – mt. 3,00	€ 12.000,00- 15.000,00	€ 850,00	2	3	€ 5.100,00
b) sistema di sgombero principali con lama sgombraneve – mt. 3,50	€ 13.000,00- 18.000,00	€ 900,00	2	1	€ 1.800,00
c) sistema di caricamento e miscelazione (considerare solo disponibilità)	€ 35.000,00- 50.000,00	€ 100,00	2	1	€ 200,00
d) sistema di sgombero ausiliario con lama sgombraneve – mt. 1,50	€ 25.000,00- 30.000,00	€ 700,00	2	1	€ 1.400,00
e) sistema di spargimento automatizzato – 2 mc	€ 28.000,00- 35.000,00	€ 1.500,00	2	1	€ 3.000,00
f) sistema ausiliario di spargimento automatizzato – 0,5 mc	€ 3.500,00- 4.500,00	€ 215,00	2	1	€ 430,00
g) sistemi di trasporto (considerare solo disponibilità)	€ 120.000,00- 200.000,00	€ 100,00	2	2	€ 400,00
h) sistema di sgombero per marciapiedi (turboneve)	€ 2.500,00- 3.500,00	€ 150,00	2	1	€ 300,00
i) sistema di sgombero per marciapiedi (spazzatrice a spazzole rotative)	€ 3.500,00- 4.000,00	€ 160,00	2	1	€ 320,00
Nolo sistema GPS di tracciamento mezzi operativi		€ 200,00	2	7	€ 2.800,00
Sommano A)					€ 15.750,00

Indennità stagionale per reperibilità del personale (compresi i conducenti di macchine operatrici)

Tipologia personale	compenso forfettario mensile	mesi di reperibilità	Importo unitario	Numero richiesto	Importo complessivo
h) responsabile tecnico impresa appaltatrice	€ 150	13	€ 1.950,00	1	€ 1.950,00
i) operatori per attività manuali (spalatore)	€ 110	13	€ 1.430,00	4	€ 5.720,00
conducenti di macchine operatrici - autisti	€ 110	13	€ 1.430,00	6	€ 8.580,00
Sommano B)				11	€ 16.250,00
totale A					€ 15.750,00
Totale A + B)					€ 32.000,00

- IL servizio di pronta reperibilità ricomprende, senza ulteriori compensi, la partecipazione di tutto il personale dell'appaltatore in reperibilità ad una prima riunione tecnico-operativa da svolgersi prima dell'inizio del periodo di operatività per i servizi invernali.
- **Per ogni operatore non presente alla riunione operativa riduzione € 100,00 cadauno da scalarsi dal compenso per servizi di reperibilità.**
- Il servizio di pronta reperibilità non comprende gli interventi operativi che si renderanno necessari sul territorio comunale di Bovisio Masciago, i quali verranno remunerati separatamente a misura e secondo la loro effettiva erogazione previo riscontro contabile documentato, applicando i prezzi unitari dell'allegato elenco prezzi, al netto dello sconto contrattuale praticato.
 - **Durante il periodo di reperibilità per servizi invernali, la stazione appaltante si riserva di verificare direttamente, presso il magazzino indicato dall'appaltatore la sussistenza e lo stato di efficienza dei sistemi di sgombero di cui al punto 5 comma 2 lettere a) – b) – c) – d) – e) – f) – g).**

5.5 - Tracciamento GPS dei servizi di sgombero neve

Il tracciamento delle attività di sgombero neve dovrà essere effettuato tramite apparati **GPS** collegati ai mezzi operativi di primo intervento (es attraverso prese accendisigari) o in alternativa mediante una **APP Android** da installare sugli smartphone di chi effettua il servizio. A seconda delle varie esigenze sarà possibile adottare entrambe le soluzioni in accordo con la stazione appaltante.

I tracciati rilevati andranno trasmessi in tempo reale al sistema che li coordina, il quale li renderà disponibili sia all'impresa appaltatrice e alla stazione appaltante per mezzo di un portale web cartografico. I tracciati GPS ed i corrispondenti report dovranno rimanere a disposizione della stazione appaltante fino alla chiusura del Contratto d'appalto.

Copia dei tracciati e dei report afferenti i servizi svolti dovranno essere consegnata su supporto informatico digitale alla stazione appaltante per la successiva conservazione in atti.

La tracciabilità GPS sarà obbligatoria per i seguenti mezzi:

Tipologia sistema	Numero apparecchiature GPS richiesto a base d'appalto
a) sistemi di sgombero principali con lame sgombraneve – mt. 3,00	3
b) sistema di sgombero principali con lama sgombraneve – mt. 3,50	1
d) sistema di sgombero ausiliario con lama sgombraneve – mt. 1,50	1
e) sistema di spargimento automatizzato – 2 mc	1

g) sistema di trasporto spalatori (autocarro leggero)	1
TOTALE mezzi con sistemi di tracciabilità GPS	7

5.6 - Penali per servizi invernali

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle opere, verranno applicate le seguenti penali:

- **per i servizi invernali una penale di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni mezz'ora di ritardo o sua successiva frazione, da calcolarsi per ciascun mezzo od operatore di cui al punto 5.2 dalla chiamata di attivazione del servizio indipendentemente dal numero dei mezzi effettivamente presenti.**
- **In caso di ritardo ingiustificato oltre le 2 ore dall'attivazione del servizio anche di singole parti delle dotazioni di mezzi e personale di cui al punto 5.2, espressamente richiesti ed opportunamente documentati, verrà applicata per ciascun evento una penale pari ad €. 2.000,00 equiparandone la non presenza al pari di inadempienza totale. Tale seconda penale non sostituisce ma va a sommarsi a quelle individuali indicate al punto precedente.**

Rimane in ogni caso facoltà della stazione appaltante, in caso di insufficiente erogazione del servizio o ingiustificata sospensione dello stesso, da parte dell'appaltatore, surrogare quest'ultimo, facendo eseguire in tutto o in parte, l'intervento ad altro appaltatore, previa motivata informativa, accollandone poi i relativi costi, unitamente al pagamento di una sanzione accessoria commisurata alla gravità del mancato intervento richiesto variabile di **euro 2.000,00 (duemila/00)**.

In caso di mancata esecuzione per qualsiasi intervento tra quelli richiesti in circostanza di reperibilità ovvero di tardiva esecuzione per almeno due di essi, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare la decadenza del contratto, fatte salve le azioni di rivalsa -per danni subiti- nei confronti dell'Appaltatore.

5.7 Rispetto norme di sicurezza per i servizi invernali

I lavori sono stati valutati ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza da attuare, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i

Dall'analisi effettuata risulta che le lavorazioni da eseguire non rientrano nei casi sanciti dall'art. 90 c. 3 e dell'allegato XV del citato D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'impresa appaltatrice, di fatto, non effettuerà lavori nell'ambito di un cantiere temporaneo mobile, ma lungo tutte le vie cittadine con mezzi dotati di lame spartineve e carrellini spargisale.

Pertanto tutti i mezzi e relativi accessori messi a disposizione dovranno essere a norma e dotati della documentazione relativa attestante la conformità.

Infine, nell'ambito delle responsabilità nell'esecuzione dei lavori, l'impresa nella figura del suo responsabile, oltre a quanto sopra, dovrà garantire di attenersi alle normative vigenti in merito alla disciplina prevista dal codice della strada.

Art. 6. - MODIFICHE TECNICO-ORGANIZZATIVE DELL'IMPRESA

Eventuali mutazioni, durante il corso dei lavori, delle condizioni tecnico-organizzative dell'impresa nonché del suo personale direttivo dovranno essere comunicate preventivamente all'Amministrazione comunale.

Art. 7. - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLE PRESTAZIONI

Fermo restando che gli interventi di manutenzione stradale verranno valutati con l'applicazione del prezzo per opere compiute contenuto negli elenchi prezzi richiamati dal presente capitolato, nel caso di prestazioni che dovessero consistere nella sola manodopera o per i quali non è previsto -nei suddetti elenchi- il relativo prezzo per opere compiute la determinazione del costo dell'intervento avverrà come segue:

- per interventi di modestissima entità e di durata inferiore all'ora, verrà comunque riconosciuto il corrispettivo pari ad un'ora di costo di operaio qualificato;
- per altri interventi, verrà riconosciuto il tempo effettivamente impiegato con arrotondamento alla mezzora.

Le modalità di controllo circa i tempi impiegati per le lavorazioni saranno stabilite dalla direzione lavori a seconda delle prestazioni da effettuare.

Art. 8. – REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi del vigente codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi del vigente Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento.
 - a) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
 - b) a pena di decadenza l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del vigente codice dei contratti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Art. 9. – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi del vigente Codice dei Contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. **La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione** da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata

nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) **prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 1.000.000,00.**
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. **La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.)** deve essere stipulata per una **somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.**
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. **Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.** Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, , le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
7. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 9 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui al vigente codice dei contratti.
8. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 10. - ALLEGATI DEL PRESENTE CAPITOLATO

E' allegato al presente capitolato, facendone parte integrante, **l'elenco prezzi unitari e il capitolato norme tecniche;**

Si intendono, inoltre, allegati:

- a) il listino prezzi pubblicato dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato - **CCIAA di Milano, n. 1/2015;**
- b) il Capitolato Generale d'Appalto emanato con Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, i cui articoli si intendono qui integralmente trascritti per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale.
- c) Deliberazione di Giunta Regionale 25 Gennaio 2006 n. 8/1790 riguardante lo Standard prestazionali e criteri di manutenzione delle strade, delle loro pertinenze ed opere d'arte – Asse di intervento 6.1.10 "Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali".

Art. 11. - DIREZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori, salvo diverse disposizioni successive al presente capitolato, verrà affidata a personale tecnico di comprovata esperienza e professionalità operante presso l'Ufficio Tecnico Comunale. L'appaltatore è tenuto a riconoscere l'operato del direttore dei lavori, quale rappresentante dell'Amministrazione, per quanto attiene all'esecuzione dell'appalto. Per la direzione lavori si applicano le disposizioni vigenti in materia. Il direttore dei lavori ha facoltà di verificare, in ogni momento ed in qualsiasi fase di avanzamento, che le opere oggetto dell'appalto siano eseguite secondo le prescrizioni, le indicazioni ed i disegni ad esso forniti, nel rispetto del presente capitolato, del capitolato generale nonché delle norme di legge e di regolamento.

Il Direttore lavori relaziona al RUP in merito ad eventuali inadempienze dell'appaltatore.

Art. 12. - CONSEGNA DEI LAVORI

1) La consegna dei lavori - intesa come ordine di disponibilità immediata per l'inizio dei medesimi - potrà essere effettuata subito dopo l'aggiudicazione dell'appalto anche in forma anticipata rispetto alla stipula del contratto.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori quanto segue:

- recapiti telefonici di riferimento, e mail /Pec e nominativi delle persone dipendenti dall'Appaltatore alle quali far riferimento per richieste di intervento;
- prospetto dell'orario di lavoro della Ditta;
- elenco nominativo di tutto il personale regolarmente impiegato;
- modalità di reperibilità dell'Appaltatore o di personale dallo stesso indicato, per eventuali richieste urgenti o di emergenza.

2) L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione.

3) E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori dovrà indicare espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente e le corrispondenti motivazioni.

4) L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 13. - INIZIO DEI LAVORI, TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI. PENALI PER RITARDO NELL'INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L'appaltatore dovrà procedere all'inizio di ciascun lavoro assegnatogli entro i termini indicati ai successivi punti a) e b), in relazione alla tipologia dell'intervento (urgente o normale) con la quale la Direzione Lavori classificherà - di volta in volta, a suo insindacabile giudizio - l'intervento medesimo:

a) INTERVENTO DI EMERGENZA, da compiersi con le seguenti modalità e tempi:

- nel caso di chiamata nel periodo compreso nel normale orario di lavoro dell'Appaltatore, **entro 90 minuti** dalla chiamata medesima;

- nel caso di chiamata in orario diverso da quello normale, entro **quattro ore** dalla chiamata medesima.

Per quanto riguarda gli interventi di emergenza, gli stessi potranno essere richiesti, oltrechè dalla direzione lavori, dagli altri uffici comunali competenti od autorizzati.

Gli interventi di emergenza consisteranno esclusivamente nelle operazioni di messa in sicurezza della platea stradale e di temporaneo ripristino della sua funzionalità.

Il completamento dell'intervento di riparazione dovrà avvenire solo dopo la specifica autorizzazione della direzione lavori.

Relativamente agli interventi di emergenza, l'Appaltatore presenterà specifica contabilità entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo all'intervento effettuato.

Tale intervento se richiesto per improrogabili circostanze di pericolo per la pubblica circolazione ed eseguito nei tempi prestabiliti darà diritto ad **una maggiorazione sul prezzo di listino ed al netto del ribasso d'asta nella misura del 30%**.

La maggiorazione sarà del 40% in caso di intervento notturno ovvero nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 della sera e le ore 7,00 del mattino o in giorno festivo.

b) INTERVENTO URGENTE – con inizio dei lavori **entro 12 ore** dalla comunicazione.

c) INTERVENTO NORMALE - da compiersi **entro e non oltre quattro giorni naturali e consecutivi** dal momento della sua richiesta.

Nel caso di interventi particolarmente complessi o che dovessero comportare anche l'opera di soggetti diversi dall'Appaltatore, la Direzione Lavori potrà assegnare termini di intervento dei lavori superiori rispetto a quelli stabiliti dai precedenti punti b) e c). In quest'ultimo caso il nuovo termine dovrà essere chiaramente indicato nella comunicazione di richiesta di intervento.

La data di inizio di ciascun lavoro coinciderà con quella della richiesta di intervento formulata dalla Direzione Lavori. Detta richiesta potrà essere inoltrata all'Appaltatore con qualsiasi mezzo: con lettera o telegramma attraverso il servizio postale, via telefax ovvero telefonicamente. In quest'ultimo caso la Direzione Lavori dovrà far pervenire all'Appaltatore conferma scritta entro il più breve tempo possibile.

Nel caso in cui l'Appaltatore non esegua gli interventi richiesti nel termine indicato ai precedenti punti a) b) e c) - a seconda della classificazione degli interventi medesimi, di volta in volta stabilita dalla Direzione Lavori - verrà applicata **una penale giornaliera di euro 200,00 (duecento/00)**. Trascorse ventiquattro ore dal termine fissato per l'avvio dei lavori o in caso di eccessivo ed ingiustificabile non continuativo proseguimento

dei lavori, la Direzione Lavori potrà sospendere l'esecuzione all'appaltatore e immediatamente dopo potrà far eseguire l'intervento da altra Ditta o Impresa con accollo di tutte le spese all'Appaltatore iniziale in luogo dell'applicazione della suddetta penale.

In caso di mancata esecuzione ovvero di tardiva esecuzione per oltre tre interventi l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare la decadenza del contratto, fatte salve le azioni di rivalsa - per danni subiti - nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 14.- NON ESCLUSIVITA' DEL LAVORO

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi - per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di cui al presente capitolato ed al relativo contratto - di altre ditte senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcuna forma di esclusiva o di privativa per i ridetti lavori, nè alcun danno relativo al mancato affidamento di una parte dei lavori di manutenzione di cui si tratta.

Art. 15. - DIFETTI DI COSTRUZIONE

Qualora la direzione lavori presuma che talune parti dell'opera presentino vizi occulti alla loro esecuzione o qualità, si procederà alle opportune verifiche con onere da ripartirsi in parti uguali salvo che non si dimostri la totale responsabilità per colpa dell'appaltatore.

In tal caso la direzione lavori potrà ordinare le modifiche più opportune secondo circostanza, con onere a carico dell'appaltatore.

Art. 16.- DANNI DERIVANTI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 17. - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – RAPPORTI GIORNALIERI DI LAVORO – CONTABILITA'

Al termine di ciascuna giornata di operatività, e **comunque non oltre i successivi 3 giorni**, l'appaltatore dovrà trasmettere in forma scritta alla direzione dei lavori, preferibilmente via e mail, un rapporto giornaliero delle singole attività svolte con l'indicazione della località di ciascun intervento cui abbia dato corso.

Mensilmente l'appaltatore redigerà un resoconto contabile progressivo dei lavori svolti, al fine di tenere costantemente sotto controllo l'andamento della spesa e delle risorse economiche impegnate ancora disponibili.

Per le attività di sigillatura buche dovrà essere allegato al rapporto contabile giornaliero, l'elenco delle buche (via e n. civico se disponibile) su cui si è intervenuto che possa consentire l'identificazione per finalità interne all'ente, dei luoghi di possibile pericolo o insidia presenti sulla piattaforma stradale, ove si è materialmente intervenuti.

La formale consegna alla DL del sopraccitato resoconto contabile non costituirà in ogni caso motivo di pretesa economica alcuna da parte dell'impresa in quanto la contabilità dovrà essere successivamente verificata e validata dalla D.L., per essere ammessa a liquidazione. Il diritto alla liquidazione si concretizza solamente all'atto presentazione di regolare fattura accompagnata dalla dimostrazione contabile di dettaglio ad essa allegata unitamente al visto di regolarità contabile e di convalidata della D.L..

Non appena ultimati i lavori l'appaltatore ne darà comunicazione alla direzione dei lavori che, presa visione in sito dello stato di fatto, provvederà a prenderne atto.

Art. 18. - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Per nessuna ragione l'appaltatore potrà arbitrariamente sospendere i lavori. Per qualunque sospensione grave non autorizzata l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e continuare i lavori con altra impresa, rimanendo responsabile l'appaltatore uscente di tutti i danni subiti dall'Amministrazione medesima o che la stessa abbia successivamente a subire, in dipendenza dalla sospensione.

2. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione lavori potrà ordinare la sospensione temporanea dei lavori redigendo, all'occorrenza e secondo l'importanza del lavoro, apposito verbale.

Art. 19. - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI

L'esecuzione delle opere oggetto del presente capitolato, è soggetta inoltre all'osservanza:

- . del Capitolato Speciale tipo per appalto lavori stradali del Ministero dei LL.PP.;
 - . del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145 per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale;
 - . del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura approvato con D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i;
 - della Deliberazione di Giunta Regionale 25 Gennaio 2006 n. 8/1790 avente ad oggetto: Standard prestazionali e criteri di manutenzione delle strade, delle loro pertinenze ed opere d'arte, e relativi allegati.
- Per quanto non espressamente detto nel presente capitolato, valgono inoltre tutte le leggi, decreti e circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori che abbiano, comunque attinenza con i lavori stessi.

In materia di accettazione di materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni governative, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo ad incertezze circa i requisiti tecnici e tecnologici dei materiali stessi, la direzione lavori avrà la facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o comunitarie.

Art. 20. – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta, al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore **a euro 30.000,00. Importi inferiori potranno essere ammessi a pagamento per l'ultima e la penultima rata di pagamento od ogni qualvolta i lavori risultino sospesi da almeno 60 gg.**
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori verifica la contabilità ed propone al RUP il pagamento dei lavori sino a quel momento verificati ed ammissibili di pagamento, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitarne il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato nei termini di Legge previa presentazione da parte dell'appaltatore di regolare fattura.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. Ai sensi dell'articolo 118, del Codice dei contratti, La Stazione appaltante non provvedendo al pagamento diretto dei subappaltatori, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
 - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art 21. – PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 13, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 22. - COLLAUDO DEI LAVORI

Ciascun intervento, in relazione alla sua complessità e mole, potrà essere sottoposto, dall'Amministrazione Comunale, a collaudo. In tal caso le spese di collaudo saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 23. - SUBAPPALTO E COTTIMO

I soggetti affidatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto generale. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dal vigente codice dei contratti

Il subappalto è consentito ai sensi delle normative vigenti, previa fornitura della documentazione prevista per legge della ditta subappaltatrice.

Art. 24 - TRACCIABILITA'

Le imprese affidatarie assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Le stesse si obbligheranno tra l'altro a trasmettere alla Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, dai quali si possa riscontrare l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta degli stessi.

Il mancato rispetto di tale legge comporta la risoluzione espressa del contratto per grave inadempimento contrattuale e la contestuale informazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Art. 25. - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RINVENUTI

L'Amministrazione, salvi i diritti spettanti a termini di legge, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti - nessuno escluso - che saranno rinvenuti nell'area del cantiere durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 26. - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le misure e cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. L'appaltatore è tenuto a riparare e rifondere, a termine di legge, sia i danni causati durante l'effettuazione dei lavori, sia quelli che, ad opere ultimate, dovessero successivamente verificarsi in dipendenza di deficienze nei lavori o di deficienze non rilevabili o non rilevate al collaudo.

Art. 27. - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

In aggiunta ed a migliore precisazione di quelli indicati in altre parti del presente capitolato saranno a carico dell'appaltatore i seguenti specifici oneri ed obblighi:

1. Tutti i lavori occorrenti all'approntamento del cantiere, la cui attrezzatura dovrà essere proporzionata alla mole ed alla importanza delle opere da eseguire, in modo che le stesse possano procedere con la necessaria rapidità ed a perfetta regola d'arte, nonché alla eventuale recinzione del cantiere con una struttura corrispondente alle norme in vigore e adeguata al luogo ove si svolgono i lavori, così da evitare il più possibile disagi agli utenti dei fabbricati pubblici.

2. La pulizia del cantiere e la sistemazione interna dei locali, dei piazzali e delle vie di transito in guisa che non risultino pericolosi o disagiati per i veicoli ed il personale impiegato nei lavori e per gli utenti delle strutture pubbliche in cui i lavori si svolgono.

3. La guardiania e la sorveglianza, con il personale all'uopo occorrente, del cantiere e di tutte le cose in esso contenute.

4. Il confezionamento ed il trasporto, presso i laboratori degli istituti designati dalla direzione lavori, dei campioni di materiali o di manufatti da sottoporre ad esperienze ed assaggi nonché l'onere relativo a dette esperienze ed assaggi in caso sfavorevole delle prove stesse.

5. Le spese per le operazioni di sgombero del cantiere, che dovranno avvenire entro i successivi due giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il libero accesso al cantiere ed il transito al personale appartenente a terzi cui l'Amministrazione abbia commissionato opere scorporate dall'appalto, nonché l'uso da parte degli stessi di passerelle, impalcature od altre costruzioni provvisorie esistenti in cantiere e ciò senza la corresponsione di alcun compenso nè da parte della stazione appaltante nè da parte di terzi di cui trattasi.

Art. 28. - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ESECUZIONE DELLE OPERE.

In linea generale, e salvo quanto disposto in particolare negli atti contrattuali, la quantità dei materiali e le modalità di esecuzione dovranno sempre corrispondere, ove esistano, alle norme di legge e di regolamento alle caratteristiche contenute nelle tabelle UNI (definitive e sperimentali) ed alle norme CNR, del CEI, dell'E.N.P.I. I materiali dovranno comunque essere della migliore qualità, prodotti da ditte primarie, di gradimento della direzione lavori; dei materiali dovranno essere forniti campioni e certificazioni in tempo utile. Per le opere di edilizia si intendono qui trascritte tutte le norme riguardanti la qualità, la provenienza e l'accettazione dei materiali e le prescrizioni di esecuzione contenute nel capitolato speciale tipo per appalto lavori edilizi del Ministero LL.PP.

Art. 29 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. La stazione appaltante è sin d'ora autorizzata ad effettuare visite e sopralluoghi di verifica per il rispetto delle disposizioni date dal piano di sicurezza di cui al successivo art. 31.
5. La ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza scrupolosa di quanto previsto dal D.Lg 81/2008 e s.m.i.. La ditta, relativamente a quest'appalto, è tenuta a nominare la propria struttura di sicurezza – addetti alla gestione delle procedure di sicurezza ai sensi dell'81/2008. Tale nomina deve essere comunicata formalmente all'ente, prima dell'inizio delle attività oggetto d'appalto. Dovrà essere comunicata ogni modifica di tale struttura intercorsa durante la durata dell'appalto. Tale struttura dovrà attenersi alle procedure previste dai piani di emergenza dei siti comunali all'interno dei quali svolgere il servizio oggetto d'appalto. La ditta si impegna a prendere visione e conoscenza dei suddetti piani, manlevando l'ente da ogni responsabilità inerente.

Art. 30- SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 31 – PIANO DI SICUREZZA SUI RISCHI SPECIFICI DEL LAVORO DA SVOLGERE

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza (POS) per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L'appaltatore è obbligato a consegnare copia del suddetto piano di sicurezza alla stazione appaltante.

Art. 32 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A).

Art. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- 1) si renda responsabile di frode o grave inadempienza nella condotta dei lavori;
- 2) trascuratezza e per inosservanza agli obblighi ed alle norme contrattuali comprometta la buona riuscita del lavoro e la possibilità di compimento dell'opera entro i termini stabiliti;
- 3) per sopravvenuti dissensi circa la condotta tecnica dei lavori, la loro compatibilità o per contestazioni di altra causa, sospenda o rallenti l'esecuzione delle opere;

Nei casi previsti ai punti 2) e 3) del comma precedente perché la risoluzione possa essere dichiarata, l'Amministrazione Comunale dovrà prima notificare una formale diffida che prescriva dettagliatamente, specificandone il relativo termine di adempimento, quanto debba fare l'impresa per mettersi in regola con gli obblighi e gli impegni a suo tempo assunti.

Trascorso tale termine senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale potrà fare dichiarazione di risoluzione del contratto.

In tal caso l'Impresa avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, a meno che l'Amministrazione Comunale non avanzi richiesta di risarcimento per i danni subiti per il mancato completamento dei lavori e per altri motivi imputabili all'inadempienza dell'Impresa.

Dopo la riconsegna delle opere l'Amministrazione Comunale liquiderà il conto finale dei lavori eseguiti, detratte le somme per le eventuali penali e per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 34. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie il foro competente sarà quello di MONZA.